

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE

(disagio fisico)

Quali sono i requisiti per accedere al bonus per disagio fisico

I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal [Decreto](#) del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come si ottiene il bonus per disagio fisico

L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

- un [certificato ASL](#) che attesti:
 - la situazione di grave condizione di salute;
 - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
 - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
 - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il [modulo B](#) compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

- codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;

- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

E' necessario presentare l'ISEE per ottenere il bonus?

No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

E' possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l'apposito modulo [Allegato D](#) per le deleghe.

A quanto ammonta il bonus per disagio fisico

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall'Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAtè) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una [simulazione](#) sul portale SGAtè.

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Valori in vigore nel II trim. 2023 (1°aprile - 30 giugno 2023)
[bonus ordinario \(CCG\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il II trimestre 2023 \(CCI\)](#)

€/trimestre/punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	Fasce di potenza	Bonus ordinario (CCE) + Bonus straordinario (c.d. Compensazione integrativa temporanea - CCI)	Esempio fatturazione mensile
FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno	fino a 3 kW	59,15	19,5
	3,5 kW	74,62	24,6

	4,0 kW	81,9	27
	da 4,5 kW in su	137,41	45,3
FASCIA MEDIA tra 600 e 1200 kWh/anno	fino a 3 kW	91,91	30,3
	3,5 kW	102,83	33,9
	4,0 kW	111,02	36,6
	da 4,5 kW in su	169,26	55,8
FASCIA MASSIMA oltre 1200 kWh/anno	fino a 3 kW	128,31	42,3
	3,5 kW	136,5	45
	4,0 kW	145,6	48
	da 4,5 kW in su	200,2	66

[valori precedenti](#)

Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Anche per il II trimestre 2023, così come per i trimestri precedenti il Governo ha previsto un rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas al fine di contenere, per i clienti domestici beneficiari delle agevolazioni, gli incrementi della spesa per le forniture conseguenti ai rialzi registrati nei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, anche per il II trimestre 2023, in considerazione dell'andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, l'Autorità ha applicato l'adeguamento dei bonus sociali da riconoscere nel 2023. L'impatto degli aumenti della spesa per la fornitura previsti per il trimestre sui clienti domestici svantaggiati è ammortizzato dal riconoscimento di un bonus straordinario (cosiddetta componente compensativa integrativa - CCI) aggiuntivo a quello ordinario (componente CCE per l'elettrico e CCG per il gas), valido per tutto il II trimestre.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, nella sezione "*totale servizi di rete - quota fissa*" della bolletta, vengono evidenziati sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde [800.166.654](tel:800.166.654) e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, entrando nella sezione riservata "[Controllo on line la tua pratica](#)" e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Quanto tempo è necessario per iniziare a ricevere il bonus in bolletta?

La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAt e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

L'erogazione del bonus può essere interrotta?

Possono verificarsi situazioni per cui l'erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAt e con la quale viene informato dell'interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.

Variazioni

E' necessario presentare la domanda di rinnovo?

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?

Sì, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus per disagio fisico possono verificare se, in base ai valori di bonus attualmente in vigore, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l'applicativo di [simulazione](#), venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica ([modulo B e allegati](#)) e barrare l'apposita casella "*variazione apparecchiature*". La variazione del valore del bonus riconosciuto decorre dal momento della presentazione della domanda.

E' possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?

Sì, si può chiedere un adeguamento, sia nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali salva-vita, sia nel caso le apparecchiature già in uso si debbano utilizzare per un maggior numero di ore giornaliere.

In tali casi, è necessario presentare il [modulo B](#) barrando la voce "*variazione apparecchiature*".

E' sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il [simulatore](#) perché può accadere che, malgrado l'aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l'ammontare del bonus per disagio fisico non cambi. In tale situazione il sistema SGate non accetta la domanda di variazione e l'agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso valore di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?

Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico. Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus per disagio fisico continua ad essere erogato senza interruzioni, fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita.

Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?

Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità.

Se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.

Moduli

- [Modulo B - disagio fisico](#)
- [Allegato ASL - certificato gravi condizioni di salute](#)